

## RASSEGNA DELLE DECISIONI RESE NEI GIUDIZI PER I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 301/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 43 del 27 ottobre 2010).**

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano - Insussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* dal parlamentare ed espletamento delle funzioni - Inesistenza di atti parlamentari tipici, anteriori o contestuali, ai quali riferire le dichiarazioni - Insufficienza del mero riferimento all'attività parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.**

**Oggetto:** Deliberazione di insindacabilità del Senato del 19 febbraio 2009.

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 maggio 1953 n. 87, art. 37; legge 11 maggio 1953, n. 87, art. 38.

Con ricorso del 7 aprile 2010 il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 19 febbraio 2009, con la quale è stato dichiarato, su conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che i fatti per i quali è in corso il procedimento per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di Raffaele Iannuzzi, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, costituendo opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare. Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Consulta con ordinanza n. 288 del 6 novembre 2009.

La Corte ribadisce l'orientamento già espresso in molte sentenze (tra le molte, sentenze n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000), secondo il quale per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare

Nella specie, ad avviso della Corte, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non indica atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso senatore, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.

Inoltre il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, in quanto esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un «privilegio personale [...] conseguente alla mera "qualità" di parlamentare»: sentenza n. 120 del 2004), bensì un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. (sentenze n. 330 del 2008 e n. 135 del 2008, n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007).

Conclusivamente, ad avviso della Corte la delibera del Senato della Repubblica ha violato l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve pertanto essere annullata.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 307/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 44 del 3 novembre 2010).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Regione Sicilia - Trasporto pubblico locale - Proroga della data di scadenza dei contratti di servizio in corso - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, nonché degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici - Sopravvenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del processo.**

**Oggetto:** Decreto 10 agosto 2009 Dipartimento Generale trasporti Regione Siciliana.

**Parametro:** Costituzione, art. 117, primo e secondo comma; Trattato unione europea, art. 43; trattato unione europea, art. 49; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7 ottobre 2008), art. 25.

Con ricorso, notificato il 13 ottobre 2009 e depositato il successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana avverso il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009, con il quale è stata disposta la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale, ritenendolo in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Inoltre, a detta del ricorrente, il decreto in questione violerebbe altresì l'art. 117, primo comma, Cost. in quanto lesivo degli obblighi comunitari in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss. del Trattato CE ed applicabili a tutti i tipi di contratto.

Nel giudizio si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato, posto che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione di una norma statale, non si porrebbe in violazione né delle competenze legislative statali, né dei principi comunitari, né della sfera di competenza costituzionale del ricorrente.

Successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sulla base della delibera del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, ha depositato atto di rinuncia al conflitto, accettata dalla Regione Siciliana. Di conseguenza la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 307 dichiara estinto il processo.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 328/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 47 del 24 novembre 2010).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Istruzione - Provincia Autonoma di Bolzano - Deliberazione della Giunta recante l'approvazione dei modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Eccezioni inammissibilità del ricorso per tardività - Reiezione.**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Istruzione - Provincia Autonoma di Bolzano - Deliberazione della Giunta recante l'approvazione dei modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica - Eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto all'impugnativa - Reiezione.**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Istruzione - Provincia Autonoma di Bolzano - Deliberazione della Giunta recante l'approvazione modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado privi della denominazione e dell'emblema della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Esorbitanza dai limiti della competenza**

**legislativa attribuita dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige alle Province autonome - Violazione del principio di unità ed indivisibilità della Repubblica - Non spettanza alla Provincia autonoma della potestà esercitata - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento delle ulteriori censure.**

**Oggetto:** Deliberazione del 14 aprile 2009 n. 1034.

**Parametro:** Costituzione, art. 33, art. 117, art. 118. Statuto regione Trentino Alto Adige, art. 9; statuto regione Trentino Alto Adige, art. 5; statuto regione Trentino Alto Adige, art. 16; Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, secondo comma.

Con ricorso depositato il 22 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, lamentando la violazione degli artt. 33 e 117 della Costituzione, e del «principio di leale collaborazione ai sensi degli articoli 117 e 118 Costituzione», nonché dei diversi limiti statutari in tema di competenze della Provincia autonoma di Bolzano.

Il ricorrente espone che la Giunta provinciale, con la delibera impugnata, ha approvato i nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, italiana e delle località ladine della Provincia. Nei nuovi modelli, allegati alla delibera, non figura più l'emblema della Repubblica italiana, ma solo lo stemma della Provincia.

A seguito della vasta eco che l'iniziativa ha avuto sulla stampa la Giunta ha sospeso la delibera oggetto del conflitto senza però revocarla del tutto.

L'art. 9, primo comma, numero 2, dello statuto di autonomia, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), attribuisce alla Provincia di Bolzano una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica).

Ad avviso del ricorrente, trattandosi di competenza legislativa concorrente, la Provincia non può in alcun modo discostarsi dai principi fissati dalla legislazione dello stato.

In particolare l'emblema della Repubblica assume un rilievo non solo formale ma anche sostanziale, da cui deriva l'obbligo, per la Provincia, di mantenerlo sui titoli di studio e sulle certificazioni, trattandosi di requisito funzionale al conseguimento dei relativi effetti legali, quale il riconoscimento del titolo su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.

Nel procedimento oggetto della decisione si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

In via preliminare, la resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato depositato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

La difesa della Provincia si basa, poi, sulla circostanza che la delibera è stata sospesa, con conseguente riproduzione tanto dell'emblema che della denominazione della Repubblica italiana (accanto allo stemma e alla denominazione della Provincia autonoma di Bolzano) nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni rilasciati dalle scuole della Provincia stessa.

La Corte, con la decisione in commento, dichiara fondato nel merito il conflitto.

In particolare l'art. 9, n. 2, del d.P.R. n. 670 del 1972 attribuisce alla Provincia di Bolzano la potestà legislativa concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)». Sulla base dello statuto regionale, questa potestà legislativa deve, anzitutto, essere esercitata «in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali, «nonché le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Inoltre, in quanto potestà legislativa concorrente, essa incontra lo specifico limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

Sul piano amministrativo, l'art. 16 dello statuto stabilisce al primo comma, in applicazione del modello del parallelismo delle funzioni, che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia».

La deliberazione censurata esorbita dai limiti posti dagli artt. 9, numero 2, in riferimento agli artt. 5 e 16, dello statuto regionale, ponendosi in contrasto con la Costituzione ed, in particolare, con il principio di unità ed

indivisibilità della Repubblica, di cui all'art. 5, che trova riscontro anche nell'art. 1, primo comma, dello stesso statuto regionale, là dove esso si riferisce all'«unità politica della Repubblica italiana, una ed indivisibile».

La Corte ha dunque, dichiarato che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione della denominazione e dell'emblema della Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado, e conseguentemente ha disposto l'annullamento della stessa.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 369/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 52 del 29 dicembre 2010).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Finanza regionale - Imposte e tasse - Circolazione stradale - Atti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione svolte dai centri privati autorizzati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico statale - Ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Atti meramente confermativi o consequenziali rispetto a precedente nota del Ministro dei trasporti non validamente impugnata - Preclusione all'esame del conflitto - Inammissibilità dei ricorsi.**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Regione Siciliana - Trasporto - Atti che stabiliscono in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo per l'accertamento dei diritti di motorizzazione per la revisione dei veicoli - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Esorbitanza dalle competenze statutarie della Regione in materia di comunicazioni e trasporti - Non spettanza alla Regione della potestà esercitata - Conseguente annullamento degli atti impugnati - Assorbimento delle censure ulteriori.**

**Oggetto:** Nota del 24 ottobre 2008, 0111774; Decreto 10 luglio 2009, 0003662; Circolare 10 luglio 2009 R.U. 70058; Nota 14 settembre 2009, 75/RC; Deliberazione del 14 aprile 2009 n. 1034.

**Parametro:** Statuto regione Sicilia art. 36; Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965 n. 1074, art. 4, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953 n. 1113, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953 n. 1113, art. 2 bis; decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953 n. 1113, art. 2 ter; decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953 n. 1113, art. 2 quater; legge 11 marzo 1953 n. 87, art. 39.

La Regione siciliana (r. confl. enti n. 1, n. 7 e n. 14 del 2009) ha proposto ricorsi per conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, in relazione a diversi atti del Ministero dell'economia e delle finanze, aventi ad oggetto la spettanza delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti quali imprese di revisione o studi di consulenza riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni e le modalità di collegamento di tali soggetti al sistema informatico statale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri (r. confl. enti n. 13 del 2009) ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, in relazione a diversi atti della stessa Regione, aventi anch'essi ad oggetto la spettanza delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti privati autorizzati e le modalità di collegamento di tali soggetti al sistema informatico statale.

I proposti ricorsi prospettano motivi di impugnazione analoghi, avendo per oggetto la spettanza allo Stato o alla Regione siciliana delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti terzi rispetto agli uffici pubblici, nonché le modalità di collegamento al sistema informatico dello Stato. Tali elementi di connessione hanno indotto la Corte a riunire i giudizi.

La Corte nella decisione in esame ritiene anzitutto corretta l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha rilevato che gli atti impugnati con i conflitti n. 1, n. 7 e n. 14 del 2009 hanno carattere meramente confermativo o consequenziale rispetto alla nota del Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4, con la quale lo Stato aveva già rivendicato a sé le entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti quali imprese di revisione o studi di consulenza riconosciuti ed autorizzati ad operare dall'Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni e aveva già affermato la necessità

che detti soggetti fossero collegati al sistema informatico statale, secondo le modalità fissate dallo stesso Ministero.

Con il ricorso r. confl. enti n. 1 del 2009, la Regione siciliana ha sollevato – in riferimento all’art. 36 del proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) – conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774. La ricorrente lamenta che, con la nota impugnata, viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate in Sicilia da soggetti «terzi» rispetto agli uffici pubblici, quali imprese di revisione o studi di consulenza, pur se riconosciuti ed autorizzati ad operare dall’Assessorato regionale del turismo, dei trasporti e delle comunicazioni.

Con il ricorso r. confl. enti n. 7 del 2009, la Regione siciliana ha sollevato – in riferimento ai medesimi parametri di cui al precedente ricorso – conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ai seguenti atti: a) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; b) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058, di attuazione del suddetto decreto; c) il decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T, in quanto allegato alla predetta circolare. La ricorrente censura tali atti «in relazione alla implicita affermazione della spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione effettuate dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico del Ministero e della minacciata sospensione dei collegamenti telematici in caso di mancato versamento dei diritti».

Con il ricorso r. confl. enti n. 14 del 2009, la Regione siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 17, lettera a), e 20 dello statuto speciale e agli artt. 1, comma 1, e 2-ter del d.P.R. n. 1113 del 1953 – conflitto di attribuzione, in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC, lamentando che con tale atto lo Stato rifiuta «l’integrazione dei dati relativi alla revisione degli autoveicoli raccolti dall’Istituto cassiere della Regione con l’Archivio nazionale veicoli».

Ad avviso della Corte, confermando la ricostruzione della difesa dello Stato, gli atti impugnati con i conflitti n. 1, n. 7 e n. 14 del 2009 hanno carattere meramente confermativo o consequenziale rispetto ad una precedente nota ministeriale del 14 febbraio 2008, n. 0014656, impugnata per conflitto di attribuzioni ma decisa dalla Corte nel senso dell’inammissibilità per difetto di notificazione.

La Corte si trova, dunque, di fronte alla seguente annosa questione: l’impugnazione, tramite ricorso per conflitto fra enti, di un atto che conferma, riproduce o attua il contenuto di un precedente atto è preclusa dalla mancata valida impugnazione dell’atto originario?

La Corte risponde affermativamente al quesito, basando la propria decisione su alcune risalenti pronunce quali la n. 472 del 1975, n. 32 del 1958 e n. 18 del 1956, nelle quali ha ripetutamente sottolineato «l’inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentenze n. 63 del 1965, n. 94 e n. 112 del 1972, n. 28 del 1979).

Pertanto, nel caso in esame, la Corte dichiara l’inammissibilità dei ricorsi n. 1, n. 7 e n. 14 del 2009, perché gli atti impugnati hanno un contenuto che conferma quello della nota del Ministero dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, 14 febbraio 2008, n. 0014656 - Dip. 4, non validamente impugnata.

La Corte è chiamata a decidere anche sul conflitto r. confl. enti n. 13 del 2009, proposto dallo Stato nei confronti della Regione, avente ad oggetto: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009, con il quale viene dato «incarico all’Istituto Cassiere di provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al rilascio della ricevuta dell’avvenuto pagamento anche al rilascio del tagliando di revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l’intestazione “Regione siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti”»; b) la circolare dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto



2009, n. 5, con cui si attua il suddetto decreto, definendo, tra l'altro, le caratteristiche dei tagliandi di revisione emessi e illustrando le modalità di accesso al servizio di verifica dell'autenticità dei tagliandi di revisione emessi dalle imprese di autoriparazione aventi sede in Sicilia, dandone comunicazione, tra l'altro, alle forze di polizia; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471, con cui viene comunicato al Ministero dei trasporti il contenuto dei suddetti provvedimenti e si richiede al Ministero stesso un incontro al fine di stabilire le modalità operative concernenti la «necessaria integrazione» dei dati relativi alle revisioni effettuate in Sicilia dalle imprese di autoriparazione «con quelli contenuti nel data base nazionale».

Le censure sono ritenute fondate, e dunque, consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché, secondo l'evocata norma di attuazione statutaria, la Regione siciliana non può creare un proprio sistema informatico e propri tagliandi di revisione diversi da quelli statali, né può pretendere che lo Stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire un'integrazione con il sistema informatico della Regione.

Conseguentemente la Corte, nella decisione in esame, dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti) e annulla di conseguenza: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione siciliana del 28 luglio 2009; b) la circolare dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti del 18 agosto 2009, n. 5; c) la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione siciliana del 25 agosto 2009, protocollo n. 471.

Inoltre la Corte dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalla Regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione: a) alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, del 24 ottobre 2008, n. 0111774; b) al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, n. 0003662; c) alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 luglio 2009, R.U. 70058; d) al decreto del Ministro dei trasporti del 5 marzo 2008, n. 66T; e) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2009, n. 75/RC.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 370/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 52 del 29 dicembre 2010).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Controlli amministrativi - Enti strumentali della Regione Lombardia - Verifica amministrativo-contabile sulla gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali regionali disposta dal Ragioniere Generale dello Stato e da effettuarsi da un ispettore dei Servizi Ispettivi di Finanza pubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Eccezioni inammissibilità per insussistente attitudine lesiva delle attribuzioni regionali da parte della nota impugnata - Reiezione.**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Controlli amministrativi - Enti strumentali dipendenti dalla Regione Lombardia - Atto di verifica amministrativo-contabile sulla gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali regionali, disposta dal Ragioniere generale dello Stato e da effettuarsi da un ispettore dei Servizi ispettivi di finanza pubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Lombardia - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali nella materia di competenza residuale regionale "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle Regioni" nonché delle relative funzioni amministrative regionali di controllo - Atto riconducibile all'attività di raccolta di dati e informazioni funzionale al perseguimento di obiettivi di coordinamento della finanza pubblica - Spettanza allo Stato del potere di adottare l'atto impugnato.**

**Oggetto:** Nota del 16 gennaio 2009 2136 S.I. 2102.

**Parametro:** Costituzione, art. 117, quarto comma; art. 118.

La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Servizi ispettivi di finanza pubblica del 16 gennaio 2009, con la quale è stata disposta ed effettuata una verifica amministrativo-contabile concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali dipendenti dalla medesima Regione.

Ad avviso della Regione una così vasta attività ispettiva e di controllo presenta rilevanza costituzionale in quanto si arreca un pregiudizio diretto alla sfera di competenza della Regione, in quanto la nota non rivestirebbe rilievo meramente interno, essendo stata inviata al Presidente della Regione e consentendo al dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica di procedere alle verifiche nei confronti della Regione, e sarebbe invece dettata dalla pretesa statale di svolgere controlli amministrativo-contabili nei confronti della Regione.

Nel merito il ricorrente sostiene che a seguito della novella dell'art. 117, lo Stato, essendo ormai privo di una qualsiasi potestà legislativa in materia, non può avocare a sé l'esercizio di funzioni amministrative di carattere ispettivo sugli enti strumentali della Regione, né può svolgere controlli diretti *ex post* relativi alle modalità di gestione delle risorse regionali, dal momento che titolare di tale attività diretta di controllo è, in via esclusiva, l'amministrazione regionale (art. 118 Cost.).

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sul rilievo che l'atto oggetto di conflitto non possiederebbe un'autonoma attitudine lesiva della sfera di competenza costituzionale della Regione, traducendosi esclusivamente in una forma di erronea applicazione delle disposizioni di legge.

Nel merito, si sostiene l'infondatezza del ricorso: innanzitutto, l'attività dei Servizi ispettivi di finanza pubblica sarebbe espressione dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59); in secondo luogo, correttamente la nota oggetto del conflitto avrebbe citato tre disposizioni alla base dei poteri dei Servizi ispettivi di finanza pubblica nei confronti di qualsiasi pubblica amministrazione: l'art. 29 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato), l'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato), e l'art. 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); in terzo luogo, anche sulla base di quanto affermato dalla sentenza della Corte n. 376 del 2003, gli accertamenti di regolarità amministrativa e contabile effettuati dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, da un lato, rientrerebbero tra gli strumenti necessari al perseguimento della finalità di coordinamento della finanza pubblica, materia appartenente alla potestà legislativa concorrente, e, dall'altro, non possiederebbero riflessi coercitivi e sanzionatori, esaurendosi in attività referente e rimettendo alla discrezionalità degli enti interessati l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi.

Nel sentenza in epigrafe la Corte dichiara ammissibile il ricorso poiché la nota ministeriale impugnata esprime una chiara manifestazione di volontà dello Stato di affermare la propria competenza a svolgere verifiche. Ne deriva che la questione è rilevante dal punto di vista costituzionale, «in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, qual[e] risulta dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione» (sentenza n. 255 del 2007).

Tuttavia la Corte ritiene che nel merito il ricorso sia infondato in ragione del fatto che l'attività ispettiva svolta dai Servizi ispettivi di finanza pubblica spetta allo Stato, perché è preparatoria rispetto alla funzione di coordinamento della finanza pubblica, in ordine alla quale concorrono, a norma dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale.

Naturalmente la Corte sottolinea come le ispezioni dei Servizi ispettivi di finanza pubblica nei riguardi delle Regioni non possano essere effettuate senza limitazioni. Tale attività, infatti, deve rispettare l'autonomia finanziaria delle Regioni, sia di entrata sia di spesa ed essere finalizzata alla raccolta di dati e informazioni utili al perseguimento delle finalità di coordinamento della finanza pubblica. Quando le verifiche ispettive dovessero evidenziare elementi di illegittimità ovvero significativi scostamenti rispetto alle esigenze di finanza pubblica, esse costituirebbero la base sulla quale innestare le procedure appositamente contemplate dalla Costituzione, dalla disciplina legislativa sulla finanza pubblica e sul federalismo e dalla normativa relativa alla Corte dei conti.

Conseguentemente la Corte dichiara che spettava allo Stato emettere la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Servizi ispettivi di finanza pubblica del 16 gennaio 2009, n. 2136 S.I. 2102, impugnata dalla Regione Lombardia, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 375/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 52 del 29 dicembre 2010).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Opere pubbliche - Realizzazione della "variante di Cannitello" - Qualificazione dell'intervento come "connesso e complementare al progetto del Ponte sullo Stretto" ed individuazione di un diverso soggetto aggiudicatore, disposte con la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 31 luglio 2009, n. 77/09, il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2010-2013 e le risoluzioni parlamentari del 29 luglio 2009 di approvazione del DPEF 2010-2013, in assenza del coinvolgimento e del consenso della Regione Calabria e senza il rispetto delle procedure per il superamento dell'eventuale dissenso regionale - Ritenuta modifica unilaterale del pregresso accordo Stato-Regione - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Calabria - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali in materie riconducibili alla potestà concorrente della Regione e del principio di leale collaborazione - Intervenuta rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.**

**Oggetto:** Deliberazione CIPE 31 luglio 2009 n. 77; Documento di Programmazione Economica e Finanziaria; Risoluzione parlamentare 29 luglio 2009.

**Parametro:** Costituzione, art. 117; art. 118; art. 136; decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, art. 161, art. 165, art. 166

Con ricorso notificato il 15 dicembre 2009 e depositato il 29 dicembre, la Regione Calabria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in relazione alla delibera del medesimo Comitato del 31 luglio 2009, n. 77/09, relativa al «Primo programma delle infrastrutture strategiche – Legge n. 443 del 2001 – “variante di Cannitello”: modifica del soggetto aggiudicatore», nonché avverso il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2010-2013 e le risoluzioni parlamentari del 29 luglio 2009 di approvazione del DPEF 2010-2013;

La ricorrente denuncia la violazione degli articoli 117, 118 e 136 della Costituzione, dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché del principio di leale collaborazione, in quanto il pregresso accordo Stato-Regione sulla «variante Cannitello», di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 83, era stato espressamente subordinato all'inequivoca condizione del collegamento di tale opera non al ponte sullo Stretto di Messina, ma ad altra infrastruttura, laddove lo Stato avrebbe unilateralmente modificato siffatta condizione, senza coinvolgere la Regione.

In sostanza risulta violato il principio di leale collaborazione, dal momento che non sarebbe stata assicurata la partecipazione della Regione alla seduta del CIPE e il Comitato avrebbe deliberato unilateralmente il contenuto del provvedimento.

In data 3 dicembre 2010, a seguito di delibera della Giunta regionale n. 667 del 2010, la Regione Calabria ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo «mutato l'approccio della Regione alla vicenda, anche in considerazione di una diversa e più profonda convinzione delle finalità di rilancio del mezzogiorno, anche per il tramite della realizzazione di opere strategiche come il Ponte sullo Stretto».

Conseguentemente la Corte con la suddetta ordinanza dichiara estinto il processo.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 376/2010, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 52 del 29 dicembre 2010).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Segreto di Stato - Procedimento penale a carico di soggetti aventi, all'epoca dei fatti, le qualifiche, rispettivamente, di direttore e di collaboratore (poi dipendente) del SISMI - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Conflitto di**



**attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia - Asserita non spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di opporre e confermare il segreto di Stato in ordine a vicende ritenute estranee alle finalità istituzionali del SISMI - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

**Oggetto:** Nota del 3 dicembre 2009 50067/181.6/2/07.IX.I; Nota 22 dicembre 2009 52285/181.6/2/07.IX.I.

**Parametro:** Costituzione, artt. 101 e seguenti; art. 112. Legge 24 ottobre 1977, n. 80; legge 3 agosto 2007 n. 124; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

Con ordinanza/ricorso, depositata il 15 giugno 2010, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, nel corso di un processo penale a carico di un ex direttore del SISMI, nonché di un ex collaboratore prima ed ex dipendente poi del medesimo SISMI, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a due note del predetto, rispettivamente del 3 dicembre 2009 e del 22 dicembre 2009.

Con le predette note, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva confermato il segreto di Stato opposto dai citati soggetti nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio di cui all'articolo 415-*bis*, commi 3 e 5, del codice di procedura penale in relazione a «modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede del SISMI di via Nazionale a Roma, allorché il servizio era retto da Nicolò Pollari», a «modi e forme di retribuzione diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del SISMI diretto da Nicolò Pollari», più in generale a «direttive ed ordini impartiti dalle competenti Autorità di governo», a «questioni inerenti agli "interna corporis" del SISMI», in tal modo precludendo al giudice penale l'acquisizione e/o l'utilizzazione di informazioni necessarie a consentire l'accertamento del fatto-reato, in una fase, quella della conclusione delle indagini preliminari, «nella quale [...] già si dovrebbe pervenire alla dichiarazione di non doversi procedere nei confronti degli imputati, senza accedere alla successiva fase dibattimentale», senza alcuna specificazione circa la rispondenza del segreto, in tale peculiare ambito, alle finalità tenute in considerazione dalla legge che lo tutela.

Pertanto il ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spettava al Presidente del Consiglio dei ministri «secretare, mediante conferma dell'opposizione del segreto da altri opposto, modi e forme dirette e indirette di finanziamento per la gestione da parte di Pio Pompa della sede del SISMI di via Nazionale a Roma, allorché il servizio era retto da Nicolò Pollari», «modi e forme di retribuzione diretta o indiretta, di Pio Pompa e Jenny Tontodimamma, collaboratori prima e dipendenti poi del SISMI diretto da Nicolò Pollari», nonché l'esistenza di «direttive ed ordini, durante il periodo in cui il SISMI è stato retto da Nicolò Pollari, impartiti ai menzionati Pio Pompa e Jenny Tontodimamma di raccolta di informazione su magistrati italiani o stranieri» e conseguentemente annulli i predetti atti di conferma del segreto.

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza».

Sotto il profilo soggettivo, la Corte ritiene che il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato a sollevare conflitto, con specifico riferimento a conflitti proposti in relazione all'apposizione del segreto di Stato, «avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competenti a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono» (ord. n. 338 del 2007; n. 125 del 2007).

Sotto il profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, posto che assume che l'opposizione e la conferma del segreto di Stato in ordine a vicende ritenute estranee alle finalità a tutela delle quali può essere apposto precluderebbe al giudice l'accertamento del fatto-reato, con conseguente paralisi dell'attività giudiziaria.

L'ordinanza in epigrafe dichiara, dunque, ammissibile il ricorso.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 11/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 3 del 19 gennaio 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige - Mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per l'interno, a seguito del risultato del referendum che approva la proposta, del disegno di legge di variazione territoriale regionale - Presentazione di proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei parlamentari Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e Gianvittore Vaccari - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comune di Colle Santa Lucia, nella persona del Sindaco 'pro tempore', nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei suddetti parlamentari - Denunciata menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione della comunità locale del comune ricorrente, nonché violazione, nella forma dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo di cui all'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - Delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso - Mancanza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, necessari per l'instaurazione di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

**Oggetto:** Proposta di legge costituzionale 29 aprile 2008 Atto Camera n. 18; Proposta di legge costituzionale 29 aprile 2008 Atto Camera n. 454; Disegno di legge costituzionale 28 ottobre 2008 Atto Senato n. 1161.

**Parametro:** Costituzione, art. 5; art. 132, secondo comma. Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 45, quarto comma; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma terzo e quarto.

Con ricorso depositato in data 7 maggio 2010, il Comune di Colle Santa Lucia (BL) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari, per violazione dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

Il ricorrente lamenta che, nonostante il rituale svolgimento del *referendum ex art. 132*, secondo comma, Cost., concernente la proposta di distacco del Comune di Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e la sua aggregazione (unitamente ad altri Comuni) alla Regione Trentino Alto-Adige/*Südtirol* – consultazione conclusasi in senso favorevole al suddetto distacco –, il Ministro dell'interno avrebbe lasciato inutilmente decorrere il termine di sessanta giorni per la presentazione del relativo disegno di legge di variazione territoriale regionale, così come previsto dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre i deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa, nonché il senatore Gianvittore Vaccari, hanno presentato alle rispettive Camere di appartenenza altrettante proposte di legge costituzionale ciascuna delle quali avente ad oggetto «Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione», in tale modo violando il diritto di iniziativa per la variazione territoriale regionale e quello di autodeterminazione attribuiti al Comune dall'art. 132, secondo comma, Cost.

La Corte in questa prima fase è chiamata a pronunciarsi, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), senza contraddittorio, sull'ammissibile del ricorso sotto il profilo dell'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», valutando, in particolare, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

In tal senso la Corte nell'ordinanza in epigrafe ribadisce un proprio orientamento secondo cui sotto il profilo soggettivo, deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato». Conseguentemente la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 14/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 3 del 19 gennaio 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in servizio, all'epoca del fatto, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il risarcimento del danno arrecatogli dal lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio delle dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.**

**Oggetto:** Deliberazione della Camera dei deputati del 10 febbraio 2005.

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Con ricorso depositato il 3 agosto 2010, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l'Assemblea, approvando il 10 febbraio 2005 la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-*quater* n. 48), ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Gherardo Colombo.

Il ricorrente sostiene che la deliberazione in questione sarebbe affetta dai vizi denunciati, in quanto la Camera dei deputati, nel valutare le dichiarazioni del deputato, avrebbe ommesso di considerare che il contesto in cui le affermazioni erano state rese, in sé non riferibili ad alcun atto tipico della funzione parlamentare svolta dal medesimo, risultava avulso da qualsiasi connotazione istituzionale.

Pertanto da ciò discenderebbe la illegittimità della delibera in questione e «il suo carattere invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario», con conseguente richiesta di dichiarare, previa l'ammissibilità del ricorso, che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi, nella trasmissione "Sgarbi quotidiani" del 27 marzo 1998, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso, senza contraddittorio tra le parti.

Sotto il profilo del requisito soggettivo, la Corte riconosce la legittimazione della Cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte di Cassazione ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Conseguentemente la Corte dichiara ammissibile il ricorso.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 20/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 4 del 26 gennaio 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Sanità pubblica - Piani regionali di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali - Commissari *ad acta* per le Regioni inadempienti - Deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 di nomina del Presidente *pro tempore* della Regione Campania quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano regionale di rientro - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Campania - Denunciata illegittimità costituzionale dell'impugnata deliberazione, nonché asserita violazione delle competenze legislative, amministrative e finanziarie della Regione in materia di tutela della salute, dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato e del principio di leale collaborazione - Sopravvenuto avvicendamento ai vertici della Regione, con conseguente sostituzione della delibera impugnata con altra contenente la**

**nomina del nuovo Governatore - Rinuncia al ricorso, determinata dal venir meno dell'interesse alla decisione dello stesso, seguita dall'accettazione della controparte - Estinzione del processo.**

**Oggetto:** Deliberazione del Consiglio dei ministri 28 luglio 2009.

**Parametro:** Costituzione, art. 114, art. 117, art. 118, art. 119, art. 120. Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7 ottobre 2008), art. 25.

Con ricorso depositato in cancelleria il 6 ottobre 2009, la Regione Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per sentire dichiarare che non spetta allo Stato, in assenza dei presupposti e in violazione delle procedure prescritte, adottare la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009, con la quale è stato disposto l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti della Regione Campania al fine di dare attuazione al piano di rientro dei disavanzi del Servizio sanitario regionale campano.

Ad avviso della Regione ricorrente, la delibera impugnata era stata adottata, in assenza del necessario presupposto del pericolo per l'unità economica e per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di valutazioni dell'andamento dei conti regionali nel settore sanitario unilaterali e non fondate.

Si è costituito nel giudizio costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo che la delibera di commissariamento era stata adottata in presenza dei presupposti e nell'ambito dei poteri stabiliti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria e chiedendo, pertanto, che il ricorso sia dichiarato infondato.

Con memoria depositata il 23 novembre 2010 la Regione Campania ha dichiarato che, a seguito dell'avvicendamento ai vertici della Regione e della conseguente sostituzione della delibera impugnata con altra contenente la nomina del nuovo Governatore, è venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso.

Conseguentemente la Corte dichiara estinto il processo.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 38/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 8 del 16 febbraio 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso dall'on. Oliviero Diliberto nei confronti del sen. Roberto Castelli in relazione ad alcuni commenti e valutazioni da questi resi nel corso di un programma televisivo - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.**

**Oggetto:** Deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004.

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Con ricorso del 20 gennaio 2010, depositato il 10 giugno 2010, la Corte di appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica il 30 giugno 2004 (doc. IV - quater, n. 22), con la quale è stata dichiarata la insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti dell'onorevole Oliviero Diliberto e per le quali quest'ultimo ha promosso azione civile per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Roma.

La Corte ricorrente sottolinea come nella delibera non siano stati individuati atti tipici posti in essere dal parlamentare Castelli, nei quali fossero stati affrontati i temi oggetto delle frasi poste a base della azione civile, giacché alcuni atti evocati a tal riguardo sarebbero, infatti, generici, mentre altri irrilevanti, in quanto riguardanti un diverso parlamentare.

Dunque ad avviso della ricorrente sussistono i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004, e

della quale viene conseguentemente sollecitato l'annullamento, con la correlativa dichiarazione di non spettanza.

La Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità.

Sotto il profilo del requisito soggettivo, la Consulta riconosce la legittimazione della Corte di appello di Roma a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, così come deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

La Corte con l'ordinanza in epigrafe dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 62/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 10 del 2 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade - Convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa - Violazione artt. 116, 117, 118 – Inammissibilità.**

**Oggetto:** Art. 23 della convenzione 07 dicembre 1999 tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, approvata con decreto 21 dicembre 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con Ministero del Tesoro; art. 4 della convenzione 09 luglio 2007 tra ANAS Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa. Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e, in particolare, Tabella 11 allegata; Delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 - Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); Delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria -DPEF - 2010/2013; Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27/01/2010).

**Parametro:** Costituzione, artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118. Artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Art. 19, primo comma, lettera b), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e del principio di leale collaborazione.

Con distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Trento ha proposto due conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il primo conflitto (reg. confl. enti n. 5 del 2010) la ricorrente ha chiesto che la Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato modificare, senza la previa intesa con la ricorrente, il periodo di durata delle concessioni autostradali che incidono sul territorio della Provincia stessa e di una Regione confinante, e che, di conseguenza, annulli: a) l'art. 23 della convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (d'ora in poi, s.p.a. Autostrada Brescia-Padova); b) il decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale è stata approvata la convenzione 7 dicembre 1999; c) l'art. 4 della convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.; d) ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso il relativo parere CIPE ed il Bando di gara BN01-2010-G0003-CIG0439885C92 per l'appalto dei servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette.



Gli atti impugnati con il primo ricorso violerebbero, secondo la Provincia autonoma, gli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, gli artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), l'art. 19, primo comma, lettera b), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed il principio di leale collaborazione.

Con il secondo conflitto (reg. confl. enti n. 6 del 2010), invece, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto che la Corte costituzionale dichiarasse che non spettava allo Stato individuare ed inserire – senza la previa intesa con la ricorrente – nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), la progettazione e la realizzazione del tronco Trento-Piovene Rocchette dell'autostrada A/31.

Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti: a) Programma Infrastrutture Strategiche, predisposto nel luglio 2009 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, ed in particolare della Tabella 11 allegata a tale Programma e «degli altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'autostrada Trento-Piovene Rocchette è (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei corridoi comunitari e pertanto inserita nell'elenco delle grandi opere per le quali si applicano le disposizioni della [...] legge n. 443 del 2001»; b) delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013); d) parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010.

Secondo la ricorrente, gli atti impugnati con il secondo ricorso violerebbero gli artt. 116, primo comma, 117 e 118 Cost., gli artt. 8 e 14 del d.P.R. n. 670 del 1972, ed i principi di leale collaborazione, sussidiarietà e adeguatezza, «come concretizzati» attraverso l'intesa preventiva con la Provincia autonoma introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001.

Anzitutto la Corte con la decisione in esame riunisce i vari ricorsi presentati.

In primo luogo dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla convenzione 7 dicembre 1999 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., ed al decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In secondo luogo dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., per violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, degli artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e del principio di leale collaborazione. Allo stesso modo dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 6 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione ai seguenti atti: a) parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010; b) delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge 443/2001 – Interventi fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 – Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria – DPEF – 2010-2013).

Dichiara inoltre cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi (reg. confl. enti n. 5 e n. 6 del 2010), ed avente ad oggetto la convenzione 9 luglio 2007 tra ANAS s.p.a. e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. e il Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 81/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 12 del 16 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato, attualmente senatore, per il reato di diffamazione in danno di un magistrato - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma - Insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e l'esercizio delle funzioni parlamentari - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.**

**Oggetto:** Deliberazione della Camera dei deputati 19 dicembre 2008 (doc. IV-quater, n. 7).

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione 19 dicembre 2008, con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato che i fatti per i quali l'allora deputato Maurizio Gasparri è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione nei confronti del dott. Henry John Woodcock riguardano opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente evidenzia che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione richiede l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dal membro del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni parlamentari, nonché, sulla base della giurisprudenza costituzionale, di un legame temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, presupposti che non ricorrono nel caso in esame.

Il presente conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte con ordinanza n. 270 del 2009.

Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati eccependo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, sostenendo che l'attività parlamentare ha carattere complesso in quanto costituita da una «pluralità di forme di manifestazione che non possono ridursi alla sola sede parlamentare».

Ad avviso della Camera, inoltre, nel caso di specie, sussisterebbe il nesso funzionale, in quanto vi sarebbe corrispondenza tra le dichiarazioni del parlamentare e l'attività del suo gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale.

Nel merito, la Corte ribadisce la propria costante giurisprudenza secondo cui, per la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare al di fuori dell'esercizio delle proprie attribuzioni e l'esercizio, da parte sua, di atti riconducibili a quelle stesse attribuzioni, è necessario che ricorrano contemporaneamente due presupposti: il legame temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, in modo tale che a questa possa concretamente attribuirsi finalità divulgativa della prima; nonché, la sostanziale corrispondenza di significato – ancorché non testuale – tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti divulgativi, non essendo sufficiente né una mera comunanza di argomenti o di contesto politico cui esse possano riferirsi, né, tanto meno, una mera comunanza tematica (tra le tante, sentenze n. 420, n. 410 e n. 171 del 2008; n. 53 del 2007 e n. 415 del 2006).

Conclusivamente, la Corte ritiene che la deliberazione della Camera dei deputati oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stata adottata in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente, e deve, pertanto, essere annullata.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 82/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 12 del 16 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze - Insussistenza del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.**

**Oggetto:** Deliberazione del Senato della Repubblica 12 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 12).

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Con ricorso del 10 dicembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione assunta dalla Assemblea il 12 febbraio 2009, con la quale è stato stabilito che le dichiarazioni rese dal senatore Giorgio Stracquadanio, oggetto di querela proposta dal dott. Giuseppe De Michelis di Slonghella, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nella ipotesi di immunità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Giudice ricorrente sottolinea come, nella vicenda oggetto del procedimento, non sia ravvisabile alcun nesso funzionale «tra la funzione di parlamentare del senatore Stracquadanio e l'attribuzione di un fatto determinato (essere una spia al servizio del KGB) a un funzionario pubblico con attività diplomatica sì rilevante», come quella svolta dal querelante ad Algeri, né sarebbe comprensibile quale possa essere «l'opinione espressa», giacché nel caso in esame «non si tratta neppure di un soggetto che svolge attività politica ma di un funzionario ormai in pensione».

Il ricorrente chiede, dunque, alla Corte di dichiarare che «non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal sen. Giorgio Stracquadanio nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione», con conseguente annullamento della relativa deliberazione.

Con ordinanza n. 174 del 13 maggio 2010, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto nei confronti del Senato della Repubblica, disponendo i conseguenti adempimenti, funzionali al passaggio alla fase del merito.

Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarato improcedibile o comunque infondato il ricorso.

Sostiene infatti il resistente il senatore Stracquadanio risultava tra i firmatari di una interrogazione parlamentare (n. 3-00439, pubblicata il 28 febbraio 2007), nella quale si ravviserebbe una sostanziale identità di contenuti rispetto alle dichiarazioni oggetto del procedimento penale, riguardando tale atto di sindacato parlamentare proprio la attività di indagine compiuta dalla Commissione parlamentare sul cosiddetto *dossier* Mitrokin. L'attività contestata allo Stracquadanio, ha ancora dedotto il Senato, si inquadrerebbe, dunque, in una mera divulgazione dei risultati cui è pervenuta l'indicata Commissione parlamentare, che, come tali – ha osservato il Senato – rientrano nella «piena e permanente disponibilità delle Camere – dunque, di ciascuno dei loro membri», così da giustificare la delibera di insindacabilità oggetto di ricorso, proprio perché la condotta ascritta al parlamentare sarebbe nella specie coincisa con la divulgazione del contenuto di atti riferibili alla Camera nel suo complesso.

La Corte, con la decisione in commento, dichiara fondato nel merito il ricorso.

L'individuazione dei confini entro i quali opera la garanzia della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, postula la necessità di tracciare, quale naturale spartiacque, la risultante che scaturisce dal bilanciamento tra due contrapposte esigenze, entrambe di rango costituzionale: vale a dire, da un lato, quella di tutelare l'autonomia e le libertà delle Camere e, per esse, dei suoi appartenenti, e, dall'altro, di garantire il concreto esercizio dei diritti e degli interessi dei terzi, suscettibili di essere compromessi dalle dichiarazioni dei parlamentari, fra i quali, in particolare, il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile, tanto dall'art. 2 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea. Da qui la delimitazione rigorosamente "funzionale" dell'ambito della prerogativa della insindacabilità, suscettibile di trasformarsi, altrimenti, in un privilegio di carattere personale. Da ciò l'assunto secondo il quale, nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle assemblee o degli organismi in cui può articolarsi l'attività parlamentare, rappresentano l'esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati, con l'ovvia conseguenza che il nesso funzionale da riscontrarsi, per poter ritenere sussistente la garanzia della insindacabilità, tra la dichiarazione divulgativa *extra moenia* e l'attività parlamentare propriamente intesa, non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l'una e l'altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo "funzionale" che le deve, appunto, correlare (fra le tante, sentenze n. 301 e n. 10 del 2010; n. 420 e n. 97 del 2008).

Sussistono, dunque, gli estremi, ad avviso della Corte, per ritenere fondato il ricorso proposto dalla autorità giudiziaria di Firenze, con la conseguente declaratoria di non spettanza al Senato di deliberare la insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Stracquadanio in riferimento ai fatti per i quali è processo, e l'annullamento della deliberazione di che trattasi.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 87/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 12 del 16 marzo 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

**Oggetto:** Deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (doc. IV-ter n. 10-A).

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 7 giugno 2010, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Taranto ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati il potere di affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti dell'on. Carmine Santo Patarino, per il delitto di cui all'art. 595 del codice penale, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, annullando, per l'effetto, la deliberazione adottata dalla medesima Camera dei deputati il 28 ottobre 2009 (doc. IV-ter n. 10-A).

Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la condotta ascritta all'on. Patarino non ricadrebbe nell'ambito di applicazione della disposizione costituzionale, giacché al parlamentare è contestato di aver denigrato il dott. Nicola Putignano, con denuncia presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto.

La Corte con l'ordinanza in epigrafe è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità.

Sotto il profilo del requisito soggettivo, la Corte riconosce la legittimazione del Tribunale ordinario di Taranto, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Riconosce inoltre la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Conseguentemente la Corte dichiara ammissibile il conflitto ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 90/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 13 del 23 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Appalti pubblici - Regione Siciliana - Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste - Previsione di iscrizione in apposito albo quale condizione**

**necessaria per l'affidamento degli incarichi di collaudo di opere pubbliche - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale - Asserita violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Vizio riconducibile a violazione di norme sulla competenza contenute in leggi ordinarie - Insussistenza di materia per conflitto di attribuzione - Mancato riferimento allo statuto speciale - Inammissibilità.**

**Oggetto:** Decreto 22 ottobre 2009, art. 2 (Regione Siciliana).

**Parametro:** Costituzione, art. 117, secondo comma. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, terzo comma e art. 45, quarto comma.

Con ricorso depositato il 5 gennaio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana, «per la declaratoria della illegittimità costituzionale *in parte qua* del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione «e derivatamente» agli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Il ricorrente sostiene, come più volte affermato anche dalla stessa C.C. (in particolare nelle sentenze n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007) che anche nelle Regioni ad autonomia speciale dotate di competenza «esclusiva» in materia di lavori pubblici di interesse regionale, il legislatore regionale non possa introdurre una disciplina in materia di appalti pubblici diversa da quella dettata dal legislatore statale neanche in tema di collaudo di opere pubbliche, che è di esclusiva competenza statale.

Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile e comunque infondato.

Secondo la resistente il conflitto sarebbe inammissibile perché non contiene come *petitum* la definizione delle rispettive sfere di attribuzione degli enti rispetto al provvedimento impugnato, ma sarebbe proposto per la declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* del medesimo provvedimento, risolvendosi nell'impugnazione di quest'ultimo per illegittimità.

La Corte nella sentenza in epigrafe ritiene l'eccezione fondata, con conseguente inammissibilità del ricorso poiché, in sostanza, il ricorso appare espressamente proposto non già allo scopo di ottenere la declaratoria della spettanza dell'attribuzione rispetto al provvedimento impugnato, cui eventualmente consegua l'annullamento del medesimo provvedimento, ove lesivo della predetta attribuzione, scopo a cui il conflitto fra enti è per sua natura finalizzato, quanto piuttosto a quello di ottenere esclusivamente la declaratoria di illegittimità costituzionale *in parte qua* del decreto dirigenziale impugnato.

La Corte ribadisce un proprio precedente orientamento secondo cui non è consentito far valere in sede di conflitto di attribuzione fra enti censure di illegittimità costituzionale inerenti ad atti non aventi forza di legge, in quanto, «diversamente argomentando, potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale – del tutto estraneo al sistema – su atti non aventi forza di legge».

Inoltre ad avviso della Corte il ricorso, sebbene proposto nei confronti di una Regione ad autonomia speciale, quale è la Regione Siciliana, si fonda esclusivamente sull'art. 117 Cost., senza alcun riferimento allo statuto speciale, nonostante quest'ultimo sia pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, ed attribuisca alla predetta Regione una competenza esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale» (art. 14, primo comma, lettera g).

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 91/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 13 del 23 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Enti locali - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 244 del 2007 - Accertamento della riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane e prevista produzione degli effetti del comma 20 del suddetto art. 2 in relazione a**



**talune Regioni - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze legislative, amministrative e finanziarie della Regione nella materia residuale delle "comunità montane", nonché asserita lesione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza - Estraneità all'oggetto del conflitto delle disposizioni che non si riferiscono alla ricorrente - Inammissibilità del ricorso limitatamente a tale parte.**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Enti locali - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 244 del 2007 - Prevista produzione per la Regione Veneto degli effetti del comma 20 del suddetto art. 2 dalla data di pubblicazione del decreto - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto - Violazione delle attribuzioni regionali nella materia delle "comunità montane", già riconosciuta di competenza residuale dalla sentenza n. 237 del 2009 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della normativa legislativa di riferimento - Conseguente illegittimità dell'art. 2 del d.P.C.M. nella parte in cui si riferisce alla ricorrente - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento in parte qua dell'atto impugnato.**

**Oggetto:** Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008.

**Parametro:** Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118, 119.

La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Ad avviso della difesa regionale, l'intervento del legislatore statale, con il d.P.C.m. in questione, ma ancor prima con la legge n. 244 del 2007, costituirebbe un'invasione da parte del governo in un ambito di potestà legislativa esclusiva, che non può essere giustificato neppure invocando la chiamata in sussidiarietà di alcune funzioni.

Gli effetti prodotti dal suddetto d.P.C.m. darebbero luogo ad una menomazione del potere amministrativo regionale in violazione dell'art. 118 Cost., in quanto spetta alla Regione la riorganizzazione degli apparati che sono deputati a svolgere le funzioni demandate alle comunità montane e il riordino dell'erogazione delle funzioni stesse.

Di conseguenza si chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato incidere sulla disciplina delle comunità montane della Regione Veneto, modificando la loro struttura, riducendo il numero dei Comuni che ne fanno parte e imponendo una diversa composizione dei loro organi consiliari ed esecutivi, spettando all'ente regionale tale potere, con l'effetto di annullare il d.P.C.m. 19 novembre 2008.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo come fosse all'attenzione della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 21, della legge n. 244 del 2007, sulla cui base veniva emanato il d.P.C.m. in questione e che, pertanto, occorre attendere l'esito del suddetto giudizio.

Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta la sentenza della Corte n. 237 del 2009, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 20 e 22, della legge n. 244 del 2007, nonché dell'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della stessa legge, secondo il quale «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

In particolare, in detta decisione la Corte, nel ribadire che l'ordinamento delle comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ha affermato che il comma 20 viola anche l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, giacché non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente, la conseguenza, molto incisiva, della soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste.

Conseguentemente l'art. 2 del d.P.C.m. 19 novembre 2008, nella parte in cui forma oggetto della presente controversia, è in contrasto con gli effetti prodotti dalla citata sentenza n. 237 del 2009 e che, in conseguenza della intervenuta caducazione per illegittimità costituzionale della normativa legislativa di base (art. 2, commi 20 e 21, ultimo periodo, della legge n. 244 del 2007), deve venire meno anche la legittimità dell'art. 2 del d.P.C.m. stesso, nella parte in cui si riferisce alla Regione Veneto.

Da ciò la Corte fa derivare che non spettava allo Stato l'adozione di siffatta determinazione nei confronti della Regione Veneto

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 92/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 13 del 23 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione dell'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilità della disposizione impugnata alle norme generali sull'istruzione né ai principi fondamentali della materia - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in materia di programmazione scolastica, oltre che del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, della potestà esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata.**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che la consistenza delle sezioni della scuola di infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, nei casi di comunità prive di strutture educative, sia determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico - Previsione che l'inserimento di tali bambini avvenga sulla base di specifiche modalità - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Non riconducibilità della disposizione impugnata alle norme generali sull'istruzione né ai principi fondamentali della materia - Violazione della sfera di competenza legislativa concorrente regionale in materia di istruzione pubblica e di quella esclusiva regionale in tema di servizi sociali nonché del principio di leale collaborazione - Non spettanza allo Stato, della potestà esercitata - Conseguente annullamento della disposizione regolamentare impugnata.**

**Conflitto di attribuzione tra enti - Istruzione - Istruzione pubblica - Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008 - Previsione che l'istituzione ed il funzionamento di scuole statali del "Primo ciclo di istruzione" devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente regionale in materia di disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Disciplina riconducibile alla materia delle norme generali sull'istruzione di competenza esclusiva statale, comunque adottata mediante idoneo meccanismo concertativo - Spettanza allo Stato del potere di emanare la disposizione regolamentare impugnata.**

**Oggetto:** Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, artt. 2, quarto e sesto comma, e 3, primo comma.

**Parametro:** Costituzione, artt. 117 e 118.

Con distinti ricorsi la Regione Toscana e la Regione Piemonte hanno promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine all'articolo 2, commi 4 e 6, e all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), deducendo la lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni, in ragione della violazione dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Le ricorrenti, prospettando censure sostanzialmente identiche, deducono, nel complesso, che le disposizioni del d.P.R. in questione invaderebbero ambiti di esclusiva competenza regionale (programmazione scolastica e iniziative per ridurre il disagio degli utenti delle zone svantaggiate), dando attuazione a disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 200 del 2009.

In particolare, l'art. 2, comma 4, e l'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 89 del 2009, interverrebbero in materia di dimensionamento e di organizzazione della rete scolastica, così ledendo l'art. 117 Cost. sotto un duplice profilo: da un lato, lo Stato disciplinerebbe funzioni regionali, in contrasto con il citato art. 117, terzo comma, Cost.; dall'altro, tale disciplina sarebbe introdotta con regolamento, in violazione del sesto comma dell'art. 117 Cost. Le disposizioni in questione contrasterebbero, altresì, con l'art. 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione, attesa la mancata previsione della necessaria intesa con le Regioni interessate, nonché con il principio di sussidiarietà.

A sua volta, l'art. 2, comma 6, del citato d.P.R. n. 89 del 2009, in quanto avrebbe la finalità di prevenire e/o ridurre il disagio per quell'utenza che si trova nelle zone più svantaggiate del territorio, riguarderebbe un profilo di competenza concorrente regionale, così ledendo l'art. 117, commi terzo e sesto, nonché l'art. 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, mancando la previsione di idonee forme di concertazione con le Regioni.

La questione promossa con i suddetti ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni deve essere risolta, ad avviso della Corte, alla luce della pronuncia n. 200 del 2009.

Con la citata sentenza, nel pronunciarsi sulla questione di fondo concernente la distinzione tra le norme generali sull'istruzione, riservate in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera *n*), Cost., e i principi fondamentali della materia istruzione, rientrante questa nella competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha affermato, testualmente, che rientrano tra le norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali».

Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale».

La censura relativa all'art. 2, comma 4, del citato regolamento governativo, viene ritenuta fondata dalla Corte nella decisione n. 92/2011.

La istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell'infanzia già esistenti, infatti, attiene, in maniera diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio; attribuzione che la sentenza n. 200 del 2009 ha riconosciuto spettare al legislatore regionale, in quanto non riconducibile, nel contesto generale del citato art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, all'ambito delle norme generali sull'istruzione.

Ad analoghe conclusioni la Corte perviene per quanto attiene alla disposizione contenuta nel comma 6 del medesimo art. 2 del regolamento governativo.

Infine, quanto alla impugnazione dell'art. 3, comma 1, del regolamento governativo *de quo*, la cui rubrica è "Primo ciclo di istruzione", la Corte rileva che, secondo detto comma, l'istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo «devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati».

Le ricorrenti denunciano l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione sulla base dei medesimi parametri sopra richiamati. Per quest'ultimo aspetto la Corte ritiene non fondata la censura.

La disposizione censurata, essendo priva di un reale contenuto precettivo, non sarebbe idonea, per sé sola considerata, a recare alcun *vulnus* alle competenze regionali in materia di istruzione.

Conseguentemente con la pronuncia in commento, la Corte, in parziale accoglimento dei due ricorsi dichiara che non spettava allo Stato emanare le disposizioni regolamentari contenute nell'art. 2, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 89 del 2009, con conseguente annullamento delle stesse.

La Corte respinge però i ricorsi nella parte in cui censurano l'art. 3, comma 1, del medesimo regolamento governativo con la conseguenza che spettava allo Stato l'adozione della citata disposizione contenuta nel medesimo d.P.R. n. 89 del 2009.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 96/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 14 del 30 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio - Insussistenza del nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal parlamentare nell'articolo di stampa e l'atto compiuto in sede parlamentare - Insufficienza del mero riferimento all'attività parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità'.**

**Oggetto:** Deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009.

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Con ricorso depositato il 1° giugno 2009, il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica per sentir dichiarare che non spetta al Senato medesimo affermare che i fatti per cui è in corso procedimento penale, pendente dinanzi ad esso Tribunale, a carico di Raffaele Lino Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della relativa deliberazione adottata il 19 febbraio 2009.

In sintesi, Iannuzzi, imputato per il reato di diffamazione aggravata, tramite dal titolo «Il boss e la verità che nessuno volle sapere. La storia di Badalamenti, il "nemico" di Buscetta», apparso sul quotidiano "Il Giornale" del 3 maggio 2004, avrebbe indotto i lettori a giungere ad erronee conclusioni intorno alle vicende del mancato interrogatorio dibattimentale di «Gaetano Badalamenti nel processo che lo vedeva coimputato con il senatore Giulio Andreotti per l'omicidio di Nino Pecorelli» e del «suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonio Lombardo».

Ad avviso del Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, non sussisterebbe, nella specie, il "nesso funzionale" che, in base all'elaborazione della giurisprudenza costituzionale, deve necessariamente individuarsi tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un membro del Parlamento e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Il ricorrente sostiene, dunque, che «le dichiarazioni contenute nello scritto di Iannuzzi siano del tutto svincolate dall'attività funzionale dello stesso e che pertanto la decisione del Senato della Repubblica che ha ritenuto le stesse coperte dall'insindacabilità ex art. 68 Cost. sia venuta a ledere le prerogative dell'ordine giurisdizionale».

Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo la reiezione del ricorso, con conseguente dichiarazione di spettanza allo stesso Senato di dichiarare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Si sostiene che legittimamente il Senato ha ritenuto che la vicenda e le opinioni espresse dall'allora senatore Iannuzzi sono riconducibili alla situazione di non sindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., in quanto l'intervento che lo stesso fece con gli articoli di denuncia politica pubblicati da "Il Giornale" presentava quel nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di senatore, presupposto dell'insindacabilità.

La Corte, con la sentenza n. 96/2011 dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Raffaele Lino Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende un processo penale dinanzi al Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 10).

Secondo costante giurisprudenza, infatti, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).

In definitiva, manca, nella presente fattispecie, il nesso funzionale tra le affermazioni formulate dal parlamentare nell'articolo di stampa e l'atto, compiuto nella sede parlamentare, richiamato dalla difesa del Senato a sostegno della legittimità della impugnata deliberazione di insindacabilità.

Il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 97/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 14 del 30 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione alla pubblicazione di alcuni articoli - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dalla Corte di cassazione, prima sezione civile - Eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione - Reiezione.**

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione alla pubblicazione di alcuni articoli - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dalla Corte di cassazione, prima sezione civile - Eccezione di inammissibilità per asserita sostanziale reiterazione della precedente delibera, con la quale era stata negata l'autorizzazione a procedere secondo il previgente testo dell'art. 68 Cost. - Reiezione.**

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno promosso da un magistrato nei confronti di un deputato in relazione ad alcuni articoli da questi pubblicati - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione civile - Insussistenza della sostanziale corrispondenza tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ed atti esterni - Insufficienza della mera comunanza di argomenti - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità.**

**Oggetto:** Deliberazione della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000.

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Con "ordinanza interlocutoria" del 17 marzo 2009, la Corte di cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla delibera della Camera dei deputati del 22 febbraio 2000 con la quale l'Assemblea ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile di risarcimento danni, concernono opinioni espresse dall'onorevole Costantino Belluscio, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

Ad avviso della Corte ricorrente nella delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 22 febbraio 2000, nella quale è stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere del 9 febbraio 2000, doc. IV-*quater*, n. 111, non è configurabile il nesso funzionale tra attività illecita *extra moenia* e funzioni parlamentari, che costituisce, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale «l'unico saldo criterio desumibile dal primo comma dell'art. 68 Cost.». Tale requisito, infatti, presuppone, da un lato, che l'atto esterno deve seguire di poco tempo il compimento degli atti parlamentari, così da svolgere rispetto ad essi funzione divulgativa; dall'altro, la necessaria corrispondenza di contenuto tra le opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e le dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente né una comunanza di argomenti, né il mero contesto politico cui possono riferirsi le esternazioni.



Quanto al nesso temporale, lo stesso non ricorrerebbe nella specie, in quanto gli articoli diffamatori furono pubblicati tra l'agosto ed il novembre 1982, mentre gli atti parlamentari di riferimento risalgono al 30 giugno ed al 6 luglio 1982.

Il conflitto oggetto della decisione in esame è stato dichiarato ammissibile da Corte con ordinanza n. 62 del 2010.

La Camera dei deputati si è costituita depositando, assieme all'atto di costituzione, documenti vari e chiedendo, in via principale, dichiararsi inammissibile il conflitto, ed in subordine dichiararsi che spetta alla Camera dei deputati il potere di dichiarare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., in relazione alle opinioni espresse dall'on. Costantino Belluscio, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera medesima in data 22 febbraio 2000.

Nel merito, ad avviso della Consulta il ricorso della Corte di cassazione è fondato: ai fini del riconoscimento della prerogativa della insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. la giurisprudenza della Corte è costante nel ritenere che sia necessaria una sostanziale corrispondenza tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi (tra le tante, sentenza n. 420 del 2008). Da ciò consegue che la deliberazione della Camera dei deputati oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stata adottata in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo le attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente, e deve, pertanto, essere annullata.

**CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 98/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 14 del 30 marzo 2011).**

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma - Inesistenza di atti parlamentari tipici, anteriori o contestuali, cui ricondurre le opinioni oggetto del conflitto e irrilevanza di atti provenienti da altri parlamentari del medesimo gruppo - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della delibera di insindacabilità'.**

**Oggetto:** Deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009 (Doc. IV-ter, n. 11).

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma.

Con ricorso depositato il 24 novembre 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica per sentir dichiarare, dalla Corte, che non spetta al Senato medesimo affermare che i fatti per cui è in corso procedimento penale, dinanzi ad esso GUP, a carico di Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, per vedere annullata la relativa deliberazione adottata nella seduta del 22 luglio 2009 (Doc. IV-ter, n. 11).

Il ricorrente espone che il procedimento penale ha avuto origine dalla querela sporta dal magistrato Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in riferimento ad una intervista rilasciata da Francesco Storace e pubblicata sul quotidiano *La Repubblica* in data 19 giugno 2006, dal titolo «*Gossip e vendetta contro di noi*».

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma sostiene che «le opinioni espresse dall'allora senatore Storace attengano unicamente alla sua veste di uomo politico e non anche all'esercizio delle sue funzioni di senatore, inquadrandosi perfettamente nella linea di difesa del partito politico di appartenenza, che si assume nello specifico ingiustamente aggredito da una inchiesta giudiziaria asseritamente mossa da finalità ed obiettivi politici, ma senza che rispetto a tali opinioni esista la benché minima correlazione con l'esercizio delle funzioni parlamentari».

Dunque, in assenza di atti tipici del parlamentare su cui poter fondare, nella specie, l'esistenza di un collegamento tra le dichiarazioni *extra moenia* e la funzione parlamentare, il ricorrente denuncia la

menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato, della indicata deliberazione.

Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte con l'ordinanza n. 130 dell'8 aprile 2010.

Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il conflitto venga dichiarato inammissibile e infondato.

Nella decisione in commento la Corte accoglie nel merito il ricorso: secondo costante giurisprudenza, infatti, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).

Nella specie, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non indica atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso senatore, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.

Ai fini della garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell'art. 68 Cost., non basta una generica identità di argomento o di contesto politico, ma è necessario un legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadini. In altri termini, non deve mancare una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e quelle rese *intra moenia* (sentenze n. 171 del 2008 e n. 193 del 2005), perché l'art. 68, primo comma, Cost. non copre la mera attività politica del parlamentare. Il riferimento all'attività parlamentare o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione.

Conclusivamente, ad avviso della Corte, la delibera del Senato della Repubblica ha violato l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 104/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 14 del 30 marzo 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Reati ministeriali - Apertura delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, e conclusione della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti del Ministro della giustizia - Richieste di rinvio a giudizio da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Napoli, di rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli a giudicare delle richieste di rinvio a giudizio - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presso il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli, del G.u.p. del Tribunale di Napoli - Denunciata lesione della sfera di attribuzioni costituzionali del Senato della Repubblica - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

**Oggetto:** Richieste di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dell'11 maggio 2009 e del 2 febbraio 2010; ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli 20 ottobre 2010.

**Parametro:** Costituzione, art. 96. Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 6, 7 e 8. Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

Con ricorso depositato il 21 dicembre 2010, il Senato della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Giudice dell'udienza preliminare di quest'ultimo tribunale, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava a tali procuratori «esperire indagini a carico dell'on. Mario Clemente Mastella, Ministro all'epoca dei fatti contestati, omettendo di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, gli atti al Collegio per i reati ministeriali di cui al successivo articolo 7» e che «non spettava al Giudice per l'udienza

preliminare del Tribunale di Napoli (...) rigettare con l'ordinanza del 20 ottobre 2010 l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli a giudicare il Ministro della giustizia on. Mario Clemente Mastella, e di procedere secondo il rito ordinario».

Con ordinanza del 20 ottobre 2010, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha ritenuto che «i reati dall'accusa attribuiti a Mastella, pur se riferibili ad un periodo in cui questi era Ministro della giustizia, in nulla sono collegabili all'esercizio di quelle funzioni», ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale e ha disposto «procedersi oltre», in tal modo, a detta del ricorrente, menomando le attribuzioni costituzionali spettanti al Senato in base all'art. 96 Cost.

La Corte con l'ordinanza in epigrafe è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, anche in punto di ammissibilità.

La Consulta ritiene che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il Senato della Repubblica è legittimato a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che gli spettano ai sensi dell'art. 96 Cost. (sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994), allo stesso modo ha legittimazione a resistere il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, ordinanza n. 211 del 2010).

Quanto ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione del Senato della Repubblica, dall'art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Conseguentemente la Corte dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 121/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 16 del 13 aprile 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Costituzione e leggi costituzionali - Reato di attentato alla Costituzione - Modifica normativa comportante riduzione della portata applicativa dell'art. 283 c.p. - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Asserito illegittimo mutamento della Costituzione, mediante riduzione delle garanzie costituzionali - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Ricorso diretto ad ottenere una dichiarazione di incostituzionalità - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

**Costituzione e leggi costituzionali - Deliberazione del Senato della Repubblica di approvazione del Disegno di legge n. 1880-A relativo al cosiddetto "processo breve" - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Denunciato illegittimo mutamento del nucleo essenziale della Costituzione - Asserita limitazione dell'esercizio della giurisdizione penale e contabile - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Palese inidoneità lesiva dell'atto oggetto del conflitto - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

**Oggetto:** Legge 24 febbraio 2006, n. 85, art. 3. Deliberazione del Senato della Repubblica 20 ottobre 2010 (disegno di legge n. 1880-A).

**Parametro:** Costituzione, artt. 1, 138, 139; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

Con ricorso depositato in data 14 luglio 2010, l'avvocato Giuseppe Benvenga «nella qualità di cittadino che adempie ai doveri costituzionali di fedeltà e difesa della Repubblica e della Costituzione», ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il ricorrente impugna la delibera del 20 gennaio 2010, con la quale il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 1880-A, recante: «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Con il ricorso viene, altresì, impugnato l'art. 3 della legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione).

Quanto alla legittimazione soggettiva, il ricorrente afferma di agire innanzi alla Corte in quanto «investito direttamente dalla Costituzione (artt. 52 e 54) della funzione pubblica di rango costituzionale consistente nella (eccezionale) difesa del nucleo fondamentale ed intangibile, protetto dagli artt. 1 e 139 della Costituzione, della forma repubblicana e democratica dello Stato».

Ritiene che «ciascun cittadino (...) costituisce un potere dello Stato esterno all'apparato statale ed è, quindi, attivamente legittimato al conflitto di attribuzione» nei casi in cui, come quello in esame, vi è l'inerzia degli organi costituzionali dello Stato formalmente legittimati a sollevare il suddetto conflitto.

Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente ritiene che per effetto dell'art. 3 della legge n. 85 del 2006, il Parlamento ha modificato l'art. 283 del codice penale riducendone la portata applicativa e, di conseguenza, ha inciso sulla garanzia penale che quest'ultimo assicurava agli artt. 1 e 139 Cost.

Il ricorrente sostiene, poi, che l'art. 3 della legge n. 85 del 2006, si pone in contrasto anche con l'art. 138 Cost., poiché esso nel modificare l'art. 283 cod. pen. non ha tenuto conto che tale ultima disposizione è stata introdotta dalla legge n. 1317 del 1947 da parte della Assemblea Costituente e, dunque, da una legge di rango costituzionale, di talché l'indicata norma penale non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario.

Ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata, in via preliminare, a decidere con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando, in particolare, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato.

Sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile poiché è proposto da un singolo cittadino, il quale afferma di agire innanzi alla Corte, in quanto «investito direttamente dalla Costituzione (artt. 52 e 54) della funzione pubblica di rango costituzionale consistente nella (eccezionale) difesa del nucleo fondamentale ed intangibile, protetto dagli artt. 1 e 139 della Costituzione, della forma repubblicana e democratica dello Stato».

La Corte ribadisce il proprio orientamento per cui «in nessun caso [...] il singolo cittadino può [...] ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953» (ordinanze n. 85 del 2009; n. 284 e n. 189 del 2008).

Quanto al requisito oggettivo esso risulta insussistente, giacché, il ricorso è diretto, da un lato, non a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), attraverso una sorta di ricorso diretto (ordinanze n. 367 e n. 284 del 2008) e, dall'altro, è rivolto verso un disegno di legge e, quindi, nei confronti di un atto preordinato esclusivamente ad avviare il procedimento legislativo e, dunque, palesemente inidoneo a produrre l'effetto lesivo lamentato dal ricorrente (ordinanze n. 120 del 2009, n. 172 del 1997, n. 45 e n. 44 del 1983).

Conseguentemente la Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 132/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).**

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Circolazione stradale - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009 - Istituzione, presso la Regione Siciliana, di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione di uno schema di decreto che stabilisca i requisiti minimi attinenti i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente - Estinzione del processo.**

**Oggetto:** Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione siciliana del 22 dicembre.

**Parametro:** Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. m) ed e); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25, comma 5.

Con ricorso depositato il successivo 31 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana in relazione al decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti della Regione Siciliana del 22 dicembre 2009, avente ad oggetto l'istituzione di un tavolo tecnico regionale per la predisposizione delle norme attuative previste dal decreto-legge 31 gennaio 2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h), e) ed m), della Costituzione.

A parere del ricorrente, con il decreto in oggetto la Regione Siciliana, procedendo unilateralmente all'individuazione dei requisiti minimi attinenti i corsi di formazione e le procedure per l'abilitazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, avrebbe invaso ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in ordine alla disciplina della circolazione e della sicurezza stradale, attesa l'esigenza di tutelare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella circolazione dei veicoli a motore (sicurezza pubblica).

In data 28 gennaio 2011, ha deliberato di rinunciare al ricorso in considerazione della revoca del provvedimento impugnato, avvenuta con decreto dell'Assessore alle infrastrutture e alla mobilità del 25 maggio 2010.

Con la decisione in epigrafe, dunque, la Corte dichiara estinto il processo.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 142/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 17 del 20 aprile 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

**Oggetto:** Delibera del Senato della Repubblica 21 aprile 2010 (doc. IV-ter n. 14/A).

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

Con ordinanza-ricorso depositata il 14 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, approvando, il 21 aprile 2010, il documento IV-ter n. 14/A, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da Raffaele Iannuzzi, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, nei confronti dei magistrati dott. Gioacchino Natoli e dott. Giancarlo Caselli.

In relazione a tali dichiarazioni, pende a carico del predetto Iannuzzi, procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, il quale sarebbe stato commesso con un articolo pubblicato sul settimanale *Panorama* dell'8 febbraio 2007, con il quale il parlamentare aveva offeso la reputazione dei predetti magistrati.

L'Assemblea del Senato della Repubblica, nel corso della seduta pomeridiana del 21 aprile 2010, in accoglimento della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, aveva dichiarato che il fatto oggetto del procedimento stesso concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nella ipotesi di cui all'art. 68 della Costituzione.



Il ricorrente, inoltre, ribadisce che la Corte ha ripetutamente chiarito che il nesso funzionale di cui all'art. 68 Cost. non possa risolversi in un privilegio personale confliggente in modo irrimediabile con i diritti fondamentali di altri soggetti.

La Corte con l'ordinanza in epigrafe è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano.

Ad avviso della Corte sotto il profilo del requisito soggettivo, tale conflitto è sollevato da organo – il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano – legittimato ad essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene; parimenti è legittimato ad essere parte del conflitto il Senato della Repubblica, nei cui confronti il conflitto medesimo è stato sollevato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost.

Quanto al profilo oggettivo, per la Consulta sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica.

Conseguentemente la Corte dichiara l'ammissibilità del ricorso, tanto sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

**CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 147/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 18 del 27 aprile 2011).**

**Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Parlamento – Immunità parlamentari – Procedimento penale per il reato di diffamazione a carico di un deputato – Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dalla Camera dei deputati – Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Bergamo – Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto – Ammissibilità del ricorso – Comunicazione e notificazione conseguenti.**

**Oggetto:** Delibera della Camera dei deputati 22 settembre 2010 (doc. IV-ter n. 8/A, 13/A e 17/A).

**Parametro:** Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo, con ricorso del 23 novembre 2010, depositato il 6 dicembre 2010, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione del 22 settembre 2010, con cui la Camera dei deputati ha affermato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico del deputato Silvio Berlusconi per il reato di diffamazione aggravata, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile al deputato Berlusconi, utile per potere ritenere sussistente tra esso e le dichiarazioni sopra riportate quel "nesso funzionale" ritenuto, dalla giurisprudenza costituzionale, presupposto indefettibile per l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost..

Nella relazione della Giunta per le autorizzazioni viene, infatti, sostenuto che l'intervento televisivo di Berlusconi avesse in realtà valenza politica, in quanto le affermazioni sulla vicenda universitaria e sull'attività giudiziaria di Di Pietro rappresentavano il punto di partenza dell'argomento, sviluppato successivamente, della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tema, questo, oggetto del programma elettorale della formazione guidata dal deputato Berlusconi e più volte oggetto di interventi nella sua pregressa attività politico-parlamentare.

La Corte con questa decisione è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità.

Nell'ordinanza in epigrafe si afferma che sotto il profilo del requisito soggettivo, debba essere riconosciuta la legittimazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, così parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. Conseguentemente la Corte dichiara ammissibile il conflitto.